

## Senato della Repubblica - 3-03206 - Interrogazione presentata dal Sen. CardIELLO (FI-PdL) il 6 Ottobre 2016 (Risposta del 20 aprile 2017).

CARDIELLO - *Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia e dell'economia e delle finanze* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:

con sentenze del Consiglio di Stato (V sezione, n. 09561 del 25 maggio 2012) e della Cassazione (sezioni unite, n. 24468 del 30 ottobre 2013) è stato acclarato che la società SOGET SpA, con sede a Pescara, ha commesso gravi inadempienze nell'esecuzione di un affidamento presso il comune di Oria (Brescia). Dalla data del 30 ottobre 2013 la società aveva sostanzialmente perso il requisito ex art. 38, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 163 del 2006, concernente i casi di esclusione per la partecipazione a procedure di affidamento (il codice dei contratti è stato abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture");

a seguito di due distinti esposti, relativi all'affidamento di servizi da parte del Comune di Serino (Avellino), con prot. n. 78972 del 19 giugno 2015, e del Comune di Eboli (Salerno), con prot. n. 81234 del 26 giugno 2015 ed alla comunicazione di un cittadino (prot. n. 15610 del 12 novembre 2015) di fatti relativi a presunte condotte illecite nell'esercizio dei servizi affidati, è stata effettuata un'attività istruttoria sulla SOGET SpA, società che si occupa di servizi tributari per le pubbliche amministrazioni;

sebbene facilmente rinvenibile attraverso ricerche telematiche, la circostanza interdittiva è stata ignorata da molteplici amministrazioni (sottoscrizione del contratto con il Comune di Eboli in data 9 settembre 2015, e le 4 proroghe, anche "tecniche", autorizzate dal Comune di Serino nel 2014 -2015 per complessivi 24 mesi);

sempre mediante attività istruttoria, si è appurato che la SOGET SpA e i suoi amministratori sono stati oggetto di condanne penali (seconda sezione penale del Tribunale di Taranto del 25 marzo 2014) da cui emergono: fenomeni corruttivi; condanne, rispettivamente: 5 anni al presidente del consiglio di amministrazione della Soget SpA e altri periodi inferiori a 3 ai dirigenti comunali; irrogate alla Soget SpA per un anno le sanzioni interdittive dall'esercizio dell'attività e di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione (art. 32-ter del codice penale);

i fatti relativi a errori nell'esecuzione di contratti pubblici, che vengono accertati in procedimenti penali, ancorché la relativa sentenza non sia ancora passata in giudicato ovvero si concludano con assoluzioni, dovrebbero, ove conosciuti o facilmente conoscibili, essere tenuti in considerazione dalle stazioni appaltanti ai fini della valutazione dell'affidabilità dell'azienda, ai sensi della seconda parte della lettera f) citata del codice degli appalti allora vigente;

da notizie di stampa si è appreso che al 27 settembre 2016 sono in corso indagini che vedono impegnati tre pubblici ministeri presso il Tribunale di Pescara e anche in questo caso sono rilevabili indizi di corruzione;

è stata attivata una verifica su affidamenti a SOGET SpA in corso, con particolare riferimento a quelli in cui l'aggiudicazione sia intervenuta dopo la data del 30 ottobre 2013, attraverso l'avvio di una richiesta di informazioni in merito alle procedure di aggiudicazione e alle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti a tutte le stazioni appaltanti che abbiano affidato servizi alla SOGET;

si rileva che, per le gare CIG5855441EC2 (Comune di Eboli), CIG64253096A (Comune di Serino), CIG6053415C13 (Comune di Oria), CIG5559606BFF (Comune di Catanzaro), CIG583121BC9 (Comune di San Nicardo Garganico, Foggia), CIG48669806F2 (Comune di Fragagnano, Taranto) e CIG5516489EB8 (Comune di Montescaglioso, Matera), la SOGET SpA ha dichiarato di soddisfare i requisiti previsti dalla legge per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche;

la dichiarazione, mendace, ha riflessi di natura penale e amministrativa;

evidenziato che:

con la determinazione a contrarre n. 1169 del 17 luglio 2014, veniva avviata la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie (COSAP) per il Comune di Eboli e per un importo di

circa 819.000 euro, ovvero per la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie, per la gestione delle quote inesigibili presentate dall'agente della riscossione, alla data di scadenza della presentazione delle offerte;

con determinazione n. 1667 del 14 ottobre 2014, si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice, successivamente modificata con determinazione n. 436 dell'11 marzo 2015, per effetto della sostituzione di un componente;

con determinazione n. 670 del 4 maggio 2015 è stata aggiudicata in via definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 l'appalto per la durata di anni 3 alla ditta SOGET SpA;

in data 21 agosto 2016 l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con nota PEC n. 0106179, ha comunicato al Comune di Eboli l'avvio di una procedura di vigilanza;

rilevato che:

sono state avviate numerose assunzioni con bando di selezione rinvenibile solo sul sito della ditta SOGET SpA e mai reso noto sui quotidiani locali e sul sito del Comune di Eboli;

dopo circa un anno dal bando di gara, nonostante l'avvio delle indagini da parte dell'ANAC, è stato sottoscritto il contratto di servizio con la ditta SOGET SpA;

in data 27 settembre 2016 è stato comunicato, con relazione n. 0140440, l'esito dell'istruttoria avviata a seguito di numerose denunce pervenute;

dalla relazione dell'ANAC emergono "elementi corruttivi" tali da indurre una responsabile amministrazione locale a sospendere immediatamente il rapporto contrattuale ed inibire le verifiche della ditta SOGET SpA ai contribuenti del Comune di Eboli,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, non ritengano opportuno promuovere un'indagine ispettiva volta a rilevare, motivi per cui la ditta SOGET SpA abbia potuto continuare a partecipare alle gare di appalto e le amministrazioni pubbliche a sottoscrivere con essa contratti pubblici;

se la ditta abbia presentato e se il Comune di Eboli abbia richiesto i seguenti documenti: comunicazione antimafia ex art. 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, e successive modificazioni; informazione antimafia ex art. 91 dello stesso decreto legislativo; certificato dell'Agenzia delle entrate per la verifica della regolarità fiscale ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 163 del 2006; certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, afferenti ai soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, e ivi compresi coloro che sono cessati dalla carica nell'anno precedente;

quali siano i criteri adottati dalle amministrazioni comunali per le assunzioni di nuovo personale, in base al bando pubblicato unicamente sul sito della ditta SOGET SpA;

se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno che il prefetto acquisisca informazioni volte a comprendere se l'amministrazione del Comune di Eboli sia in grave difetto di trasparenza in un settore estremamente delicato quale quello degli appalti, tale da determinarne il commissariamento. (3-03206)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVII LEGISLATURA -----

**811ª SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**

GIOVEDÌ 20 APRILE 2017

**(Pomeridiana)**

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

### Svolgimento di interrogazioni.

**PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03206 sulla regolarità di numerosi appalti pubblici concessi dai Comuni alla SOGET SpA.**

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, onorevoli senatori, con l'interrogazione all'ordine del giorno il senatore CardIELLO richiama l'attenzione del Ministero dell'interno sulla procedura ad evidenza pubblica con cui il Comune di Eboli ha affidato alla SOGET SpA il servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie. Al riguardo, chiede l'adozione di iniziative volte a verificare se la predetta società abbia i requisiti per l'affidamento di concessioni ed appalti pubblici e, d'altro canto, se il Comune di Eboli operi nel settore degli appalti secondo criteri di trasparenza.

Si premette che le modalità di gestione degli appalti pubblici, sotto il profilo della corretta applicazione della relativa normativa e del rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, attengono alla sfera di responsabilità delle singole stazioni appaltanti, fatto salvo il coinvolgimento dell'Autorità nazionale anticorruzione quale soggetto deputato a vigilare sui contratti pubblici e sull'attività di regolazione degli stessi.

Passo quindi a rispondere ai quesiti posti, sulla base degli elementi informativi resi dal Comune di Eboli, tramite la prefettura di Salerno, e dall'Autorità nazionale anticorruzione.

A seguito di un esposto presentato da un consigliere comunale di minoranza di quel Comune, nel quale venivano segnalate anomalie nella menzionata procedura ad evidenza pubblica, l'Autorità nazionale anticorruzione ha avviato un procedimento di vigilanza. In tale contesto, l'amministrazione comunale ha inviato all'ANAC una relazione circa l'attività svolta, dalla pubblicazione del bando di gara fino all'aggiudicazione del servizio alla SOGET, fornendo inoltre copia della documentazione acquisita, tra cui il certificato antimafia, la garanzia fideiussoria definitiva e la polizza assicurativa.

All'esito del procedimento di vigilanza, l'ANAC ha formulato alcuni rilievi circa l'opportunità dell'affidamento del servizio alla predetta società, con riferimento in particolare alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 38 comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 163 del 2006. Va ricordato che, in base alla disposizione citata, «sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante medesima».

Secondo quanto rilevato dall'ANAC, nel caso di specie la stazione appaltante non avrebbe verificato adeguatamente, né in fase di aggiudicazione né in quella di esecuzione, il possesso dei suddetti requisiti, peraltro agevolmente reperibili attraverso fonti aperte. Dalla stampa e da Internet, infatti, era possibile assumere notizie di indagini e pronunce giurisdizionali che dovevano essere oggetto di attenta valutazione, in quanto contenenti elementi relativi alla capacità ed affidabilità professionale della società in questione. Tra le pronunce acquisibili, vi erano le sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato citate nell'interrogazione dal senatore CardIELLO con le quali è stato acclarato che la SOGET ha commesso gravi inadempienze nell'esecuzione di un affidamento presso il Comune di Oria e che la società e i suoi amministratori sono stati oggetto di condanne penali comminate dal tribunale di Taranto.

A riscontro dei rilievi dell'ANAC, il Comune ha reso una circostanziata relazione, premettendo che, in base ad una copiosa giurisprudenza, il potere di esclusione dalla gara ha natura ampiamente discrezionale, atteso che il giudizio in ordine alle violazioni commesse dall'aggiudicatario in precedenti rapporti è rimesso all'apprezzamento della stazione appaltante.

Il Comune ha poi evidenziato che nel corso dell'istruttoria ha avuto modo di valutare le dichiarazioni dei concorrenti al bando di gara, tra le quali l'informazione resa dalla SOGET circa la risoluzione del contratto con il Comune di Oria.

Sempre secondo quanto riferito dal Comune, è stata tenuta in debita considerazione anche la circostanza che la predetta società può vantare dichiarazioni rilasciate da diverse amministrazioni, attestanti la correttezza dell'attività svolta.

Pertanto la stazione appaltante, nel confermare la presenza del requisito di cui al citato articolo 38, comma 1, lettera f), in capo alla SOGET, ha assicurato all'ANAC che la permanenza del requisito medesimo sarà verificata costantemente. A tal fine, seguirà con attenzione lo sviluppo delle vicende giudiziarie pendenti che vedono coinvolta la SOGET, tenendo conto altresì del nuovo quadro normativo, costituito dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dalle linee guida approvate dall'ANAC in materia, con

deliberazione del 16 novembre 2016. L'ANAC ha preso atto delle precisazioni fornite dall'amministrazione comunale e ha ritenuto che non residuassero margini per ulteriori interventi; tuttavia ha ritenuto di trasmettere alla procura della Repubblica di Pescara la relazione finale relativa all'attività di vigilanza svolta. Riguardo alle assunzioni di personale, l'ente locale ha riferito di non conoscere i criteri di selezione adottati dalla SOGET.

Quanto agli aspetti di prevenzione antimafia, la prefettura di Pescara ha rappresentato che, nei riguardi della società in questione, risultano agli atti d'ufficio numerose richieste di comunicazioni ed informazioni antimafia, alcune delle quali tuttora in istruttoria, da cui non sono emerse risultanze ostative o elementi informativi da segnalare.

In ordine agli aspetti penali segnalati dal senatore CardIELLO, si rappresenta che la sentenza di condanna emessa dal tribunale di Taranto non è ancora passata in giudicato, essendo stata appellata - tra gli altri - dalla SOGET. Il gravame risulta iscritto presso la sezione distaccata di Taranto della corte di appello di Lecce e la prossima udienza si terrà il 27 settembre 2017. Quanto al procedimento penale davanti al tribunale di Pescara, si informa che l'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 8 giugno. Siamo quindi in attesa degli esiti anche di questi procedimenti che sono stati citati.

CARDIELLO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDIELLO (FI-PdL XVII). Signor Sottosegretario, dalla sua risposta si evince che quello che ho scritto nell'interrogazione risulta vero, nel senso che questa società, nonostante gli amministratori siano sotto processo e nonostante da parte dei Comuni ci siano segnalazioni di irregolarità e di anomalie, continua a partecipare alle gare ad evidenza pubblica e che in effetti ci sono procedimenti penali aperti in tutta Italia. Già in passato la procura della Repubblica di Pescara aveva svolto indagini nei confronti degli amministratori della SOGET, ma lo avevano fatto anche la corte d'appello di Taranto e altri tribunali. È chiaro che quanto scritto dal Comune di Eboli non è fondato, anche perché l'ANAC ha sollevato i rilievi dicendo che quella gara ad evidenza pubblica in quel modo non andava bene.

Signor Sottosegretario, ciò significa che ci rivolgeremo alla procura della Repubblica di Pescara ed eventualmente trasmetteremo questo atto alla procura della Repubblica di Salerno affinché faccia chiarezza su quanto avvenuto. La seduta è tolta (ore 17,03).